



PROFILO TEORICO PER IL RINNOVO DELLE CARICHE

IN PARTICOLARE DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

C.d.A. 27 febbraio 2020

PREMESSA

La Circolare Banca d'Italia 285/2013 – Parte Prima – Titolo IV – Capitolo 1, in materia di organizzazione e governo societario, nell'intento di garantire che gli Organi di vertice svolgano efficacemente il ruolo ad essi attribuito richiede che, ai fini delle nomine degli Amministratori, l'Organo amministrativo identifichi preventivamente la propria composizione quali-quantitativa ottimale, che deve essere portata a conoscenza dei Soci in tempo utile affinché la scelta dei candidati da presentare all'Assemblea possa tener conto dei requisiti richiesti.

Con la prossima Assemblea di approvazione del bilancio scade il Consiglio di Amministrazione nella sua totalità.

Ai sensi della normativa di Vigilanza, gli Amministratori devono essere dotati di professionalità adeguate al ruolo da ricoprire e calibrate alle caratteristiche della Banca, devono essere pienamente consapevoli dei poteri e degli obblighi inerenti alla funzione svolta, e devono inoltre dedicare tempo e risorse adeguate alla complessità del loro incarico.

Le competenze possedute dagli Amministratori devono essere opportunamente diversificate in modo da consentire a ciascuno di contribuire effettivamente ad assicurare un governo efficace dei rischi in tutte le aree della Banca.

Nel rispetto di quanto sopra, il Consiglio di Amministrazione ha identificato, nell'ambito del processo di autovalutazione della propria adeguatezza come Organo nel suo complesso, la propria composizione quali-quantitativa ritenuta ottimale per un corretto assolvimento delle funzioni ad esso attribuite, ed ha individuato il profilo dei candidati opportuno a questi fini, indicando le caratteristiche e le professionalità che devono essere tenute in considerazione nel processo di selezione.

Il processo di autovalutazione del Consiglio è stato effettuato sulla base dell'apposita istruttoria, condotta dal Presidente supportato dal Comitato Nomine Nell'ambito del proprio ruolo consultivo, e si è concluso con l'approvazione del relativo documento da parte del Consiglio di Amministrazione nella seduta del 27 febbraio 2020.

Il processo di autovalutazione che ha tenuto conto:

- di quanto previsto dalla normativa nazionale e comunitaria
- delle best practices di sistema
- delle esigenze di governo del Gruppo Banco Desio

ha indicato che, al fine di garantire continuità all'attività del Consiglio e di assicurare che il Consiglio possa sovrintendere la gestione dei rischi rilevanti in un'ottica di medio-lungo periodo la composizione quali – quantitativa ottimale deve rispettare i requisiti dettagliati nei capitoli che seguono.

Per quanto attiene l'Organo di Controllo, cioè il Collegio Sindacale, ai componenti dello stesso, è richiesto dalle disposizioni della Banca d'Italia in materia di Governo Societario (Circolare 285 di cui sopra), che siano anch'essi:

- Pienamente consapevoli dei poteri e degli obblighi inerenti alle funzioni da svolgere
- Dotati di professionalità adeguate al ruolo da ricoprire
- Con competenze diffuse tra tutti i componenti e diversificate
- In grado di dedicare tempo e risorse adeguate alla complessità dell'incarico

Ciò premesso nell'ambito del processo di autovalutazione condotto annualmente dal Banco Desio, il Collegio Sindacale, così come il Consiglio di Amministrazione, risulta rispondere, nell'attuale configurazione, ai requisiti di professionalità, competenza e disponibilità di tempo e di onorabilità e correttezza richiesti dagli Organi di Vigilanza, nonché alle quote di genere di cui *infra*.

Le indicazioni di seguito riportate s'intendono parzialmente riferite anche al Collegio Sindacale, per quanto non diversamente stabilito dalle disposizioni di legge e regolamentari ad esso applicabili in virtù della natura, della funzione e della composizione dell'Organo di Controllo (che nel caso del Banco svolge altresì le funzioni di Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001). Per ulteriori informazioni si veda anche la Relazione illustrativa all'Assemblea sulla nomina del Collegio Sindacale.

NUMERO COMPLESSIVO DEGLI AMMINISTRATORI

La composizione numerica del Consiglio è fissata dallo Statuto Sociale in un numero non inferiore a otto e non superiore a dodici.

La composizione numerica del Consiglio assume rilievo per l'efficace assolvimento dei compiti ad esso attribuiti.

Al Consiglio di Amministrazione è attribuito in via esclusiva il compito di esercitare la funzione di supervisione strategica concernente la determinazione di indirizzo e gli obiettivi aziendali di rilevanza strategica nonché la verifica della loro attuazione.

Il Consiglio di Amministrazione è inoltre responsabile della funzione di gestione, alla quale partecipa anche il Direttore Generale, che si declina nella conduzione dell'operatività aziendale finalizzata a realizzare le già menzionate strategie.

Al Consiglio è inoltre attribuito il compito di determinare il livello di rischio compatibile con la programmazione strategica e di assicurare il governo dei rischi cui la Banca si espone nell'espletamento della propria attività.

Le Disposizioni di Vigilanza prevedono che il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione debba essere adeguato alle dimensioni ed alla complessità dell'assetto organizzativo della Banca, al fine di presidiare efficacemente l'intera operatività aziendale relativa alla gestione e ai controlli. Essa non deve quindi risultare pletorica o per converso eccessivamente ridotta. Nel rispetto della normativa di vigilanza e dello Statuto, il Consiglio di Amministrazione è attualmente costituito da 12 Amministratori, di cui 5 indipendenti (2 in più di rispetto al minimo di 1/4 stabilito dalle Disposizioni della Vigilanza) e 5 Esecutivi, per effetto dell'appartenenza al Comitato Esecutivo. Nel rispetto dello Statuto il Consiglio ha nominato al proprio interno un Presidente e un Vice Presidente.

DISPONIBILITÀ DEGLI AMMINISTRATORI

Al fine di assicurare il corretto assolvimento dei propri compiti e garantire l'effettività del ruolo, gli Amministratori devono dedicare tempo e risorse adeguate allo svolgimento del loro incarico. Si

segnala a tal proposito che nel corso nel 2019 il Consiglio si è riunito 15 volte con una durata media per riunione di circa 4 ore, e che i Comitati si sono riuniti con la seguente frequenza: Comitato Esecutivo 13 sedute; Comitato Nomine 10 sedute; Comitato Remunerazione 6 sedute; Comitato Controllo e Rischi 15 sedute; Comitato Operazioni con Parti Correlate e Soggetti Collegati 5 sedute.

Si evidenzia inoltre che, tenuto conto delle molteplicità degli argomenti trattati nelle riunioni consiliari, ogni Amministratore ha altresì dedicato tempo ed impegno all'esame della documentazione, al fine di arrivare alla discussione preparato.

REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ E CRITERI DI COMPETENZA DEGLI AMMINISTRATORI

Al fine di determinare la propria composizione qualitativa ottimale, il Consiglio, tenuto conto delle professionalità già presenti e fermi restando i requisiti richiesti dalla normativa vigente e dallo Statuto Sociale per ricoprire la carica di Amministratore, ha delineato le caratteristiche ritenute necessarie per consentire un corretto svolgimento dei compiti ad esso attribuiti, individuando inoltre le aree di competenza che ritiene debbano essere rappresentate nell'Organo di supervisione strategica e di gestione della Banca. Le competenze professionali dei singoli Amministratori devono essere opportunamente diversificate in modo da consentire che ciascuno dei componenti possa effettivamente contribuire ad assicurare un adeguato processo decisionale e, in particolare, un efficace governo dei rischi, come richiesto dalle Disposizioni di Banca d'Italia che individuano il presidio dei rischi tra i principali compiti dell'Organo con funzione di supervisione strategica.

Il Consiglio mira ad assicurare un'equilibrata combinazione delle differenti competenze di seguito indicate al fine di favorire il buon funzionamento dello stesso. La Vigilanza Europea fornisce un criterio di presunzione assoluta di adeguatezza di un Amministratore a ricoprire il ruolo, basato, per quanto di interesse della Banca, sulle seguenti soglie:

- **Presidente non esecutivo:** dieci anni di esperienza professionale specifica (intesa come esperienza in realtà analoghe a quella della Banca) maturata di recente. Tale esperienza deve includere una proporzione significativa di posizioni dirigenziali di alto livello e conoscenze tecniche significative in ambito bancario o equivalente.
- **Amministratore non esecutivo:** tre anni di esperienza professionale specifica maturata di recente in posizioni dirigenziali di alto livello (comprese le conoscenze nel settore bancario). Precisando che a seconda della posizione ricoperta potrebbe rilevare anche l'esperienza maturata nei settori accademico e pubblico.

In ogni caso, la Vigilanza Europea sottolinea che qualora una o più di tali soglie non siano soddisfatte l'Amministratore potrà essere comunque considerato idoneo se in possesso di conoscenze, competenze ed esperienza maturate in posizioni accademiche, gestionali, amministrative, di supervisione o controllo di istituzioni finanziarie o altre imprese, tenendo altresì conto della necessità di un sufficiente grado di diversità e di un'ampia gamma di esperienze in seno al Consiglio nonché delle competenze richieste dall'appartenenza ai Comitati endoconsiliari.

Nel Consiglio di Amministrazione devono essere presenti competenze diffuse e diversificate; oltre ad Amministratori di estrazione bancaria/finanziaria, anche professionisti con competenze giuridiche economiche e scientifiche.

In relazione a quanto sopra i candidati alla carica di Amministratore devono possedere adeguate conoscenze in una o più delle aree tematiche di seguito indicate:

- business bancario (credito, servizi alla clientela, finanza, sistemi di pagamento), acquisita nell'esercizio di attività imprenditoriale o manageriale in enti, imprese, fondazioni, o a livello accademico;
- gestione d'impresa e dinamiche del sistema economico-finanziario, acquisita in attività imprenditoriale o manageriale o professionale o rivestendo ruoli apicali presso enti, imprese, fondazioni o a livello accademico;
- dinamiche socioeconomiche dei mercati e delle caratteristiche dei territori presidiati della Banca acquisita in attività imprenditoriale o manageriale o professionale sui territori di interesse o a livello accademico;
- contabile, fiscale e tributaria acquisita come libero professionista o in ambito accademico;
- sistemi dei controlli interni e metodologie di identificazione, gestione e controllo dei rischi, acquisita rivestendo ruoli di direzione, amministrazione o controllo in imprese di significative dimensioni o esercitando la libera professione a servizio di imprese medio grandi;
- regolamentazione di governo ed organizzazione dell'infrastruttura ICT (Information and Communications Technology) della Banca e della sua Continuità Operativa, anche con riferimento anche a tematiche di Cyber Security, acquisita in analoghi ruoli;
- corporate governance (governo societario, direzione e coordinamento di gruppo, bilancio, politiche di remunerazione etc.) acquisita in analoghi ruoli;
- organizzazione e risorse umane, acquisita in ruoli di direzione, organizzazione e risorse umane o esercitando la libera professione a servizio di imprese medio grandi;
- processo del credito, acquisita in ruoli apicali o manageriali in banche medio grandi ;
- competenze giuridiche e societarie, acquisita esercitando la libera professione o in consulenza o a livello accademico o rivestendo ruoli di direzione, amministrazione o controllo di imprese medio grandi;
- regolamentazione di settore bancario e finanziario nazionale ed europea, acquisita esercitando la libera professione o in consulenza o a livello accademico o rivestendo ruoli di direzione, amministrazione o controllo di imprese del settore bancario e finanziario;
- pianificazione strategica acquisita in società di consulenza o in ruoli apicali o manageriali in aziende medio grandi;
- innovazione e trasformazione di modelli di business acquisite anche in imprese diverse dal settore bancario.

Al fine di assicurare che il Consiglio possa sovrintendere la gestione dei rischi rilevanti nell'ottica della sostenibilità nel medio-lungo periodo, l'esposizione attuale o precedente a temi di SOSTENIBILITÀ è un ulteriore criterio di competenza di grande interesse per il Consiglio.

Il possesso delle competenze sopra indicate verrà valutato in via preliminare attraverso l'esame del curriculum vitae presentato dai candidati, nonché delle dichiarazioni sostitutive del possesso dei requisiti, valutazione di responsabilità del Consiglio di Amministrazione in sede di verifica dei requisiti dopo la nomina ai sensi dell'art. 26 del TUB. È opportuno che il curriculum vitae contenga collegamenti specifici con le aree tematiche sopra indicate.

Inoltre, sono oggetto di verifica i requisiti di onorabilità e l'insussistenza di situazioni impeditive come richiesto dalla normativa vigente, nonché i criteri di correttezza.

ATTITUDINE E CAPACITÀ DI SVOLGERE L'INCARICO

Al fine di garantire che nel Consiglio di Amministrazione siano presenti soggetti in grado di indirizzare la propria azione al perseguimento dell'interesse complessivo della Banca e di operare con autonomia di giudizio, gli Amministratori, oltre ad essere pienamente consapevoli degli obblighi legati all'incarico e del proprio ruolo strategico, devono possedere:

- capacità di visione di lungo periodo;
- capacità di agevolare la discussione semplificando le tematiche per poter raggiungere una decisione;
- capacità di essere aperto al confronto, oggettivo e preparato;
- capacità di gestire le situazioni in conflitto per mantenere relazioni costruttive;
- capacità di guadagnare la fiducia degli altri;
- capacità di supportare le decisioni del management;
- impegno e preparazione.

REQUISITO DI INDIPENDENZA AI SENSI DELLO STATUTO SOCIALE

Oltre ai requisiti di legge previsti dall'art. 26 del TUB, il vigente Statuto della Banca prevede che almeno un quarto degli Amministratori siano in possesso del requisito di indipendenza come definito all'art. 16 dello Statuto. I Sindaci devono essere tutti indipendenti ai sensi delle norme di legge e regolamentari applicabili (art. 26 dello Statuto).

Allo stato attuale sono presenti nel Consiglio di Amministrazione del Banco 5 Amministratori indipendenti. Tale numero è superiore alla quota minima prevista dalla circolare 285 (1/4) applicata a una compagine di 12 è pari a tre.

REQUISITO DI ONORABILITÀ E CRITERI DI CORRETTEZZA

Considerata l'importanza che il requisito di onorabilità riveste a livello reputazionale per la Banca, si raccomanda che i candidati, oltre ad essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dalla normativa applicabile, non abbiano tenuto comportamenti che, pur non essendo classificabili come reati, possano creare ai danni della Banca pregiudizi reputazionali o non si trovino, o si siano trovati in passato, in situazioni dirette o indirette idonee ad incidere, anche potenzialmente, sulla loro reputazione. I criteri di correttezza a cui fare riferimento a tale proposito sono indicati dalle disposizioni e dagli orientamenti della Vigilanza Italiana ed Europea.

CONFLITTI DI INTERESSE

Allo scopo di prevenire possibili conflitti di interesse e per meglio assicurare la sana e prudente gestione non possono essere candidati soggetti che al momento della nomina ad Amministratore/Sindaco abbiano in essere, direttamente o indirettamente, con la Banca attività di rischio superiori al 5% dell'ultimo Patrimonio di Vigilanza comunicato a Banca d'Italia.

Al fine di preservare l'autonomia di giudizio dei componenti del Consiglio si raccomanda inoltre che i candidati non si trovino in situazioni finanziarie o personali che possano creare conflitti di interesse tali da ostacolare anche solo potenzialmente, l'indipendenza di giudizio degli Amministratori.

QUOTE DI GENERE

Le nuove disposizioni in materia “quote di genere”, introdotte dalla Legge di Bilancio 2020, richiedono che almeno il 40% dei componenti degli Organi amministrativi e di controllo debbano appartenere al genere meno rappresentato. Al riguardo si rinvia integralmente alla Relazione illustrativa delle proposte di modifica dello Statuto (articoli 16 e 26) del Banco, pubblicata contestualmente all’avviso di convocazione della prossima Assemblea.

DIVIETO DI INTERLOCKING

Ai sensi dell’art. 36 della Legge 214/11, recante disposizioni in merito alle “partecipazioni personali incrociate nei mercati del credito e finanziari” gli Amministratori/Sindaci non possono essere titolari di cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo o funzionari di vertice di imprese o gruppi di imprese operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari, che svolgano attività in concorrenza con la Banca.

LIMITI STATUTARI E REGOLAMENTARI INTERNI AL CUMULO DEGLI INCARICHI

I limiti statutari e regolamentari interni al cumulo degli incarichi sono i seguenti:

- Limite di 5 cariche di Amministratore o di Sindaco effettivo ricoperte in altre società quotate e/o società vigilate nei casi in cui non opera il suddetto divieto di interlocking (escludendosi dal novero le controllate, le collegate e le partecipate direttamente o indirettamente in misura rilevante dal Banco secondo le disposizioni civilistiche e/o di vigilanza ad esse applicabili), oltre ai limiti specifici stabiliti dalla Consob esclusivamente per i Sindaci riguardo ad altre cariche;
- Incompatibilità tra la carica di Amministratore Delegato del Banco e: i) qualsiasi carica esecutiva ricoperta in altre società quotate e/o società vigilate; ii) qualsiasi carica, anche non esecutiva, ricoperta in altre società della specie di cui un altro Amministratore del Banco sia Amministratore Delegato (sempre escludendosi dal novero le controllate, le collegate e le partecipate in misura rilevante dal Banco).